



BANDO DI CONCORSO ANNO 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Legge Regionale del Veneto del 3 novembre 2017, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno **2023** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale Veneto 3 novembre 2017, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per il solo ambito territoriale del Comune di Eraclea a:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.02.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.01.2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19.11.2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;

b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP di valore non superiore ad € **22.514,00**;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per **nucleo familiare** si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge 20.05.2016, n. 76 o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20.05.2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.



2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 punti da 5 a 1

b) presenza di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni punti 3

c) presenza di persone con disabilità:

1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) punti 5

(*) *Le condizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. non sono cumulabili.*

d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni:

- da 1 a 3 punti da 2 a 5
- oltre i 3 figli punti 5

2. per figli maggiorenni:

- da 1 a 3 punti da 1 a 3
- oltre i 3 figli punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1. senza figli punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;

punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni;

punti da 1 a 5

i) condizioni in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2023 (punteggio totale massimo = 8 punti):

- a) Nucleo familiare residente nel Comune di Eraclea composto esclusivamente da soggetti anziani di età superiore ai 65 anni per i quali il canone di locazione annuale incida per almeno il 70% sul reddito complessivo annuale del nucleo familiare (**) punti 2
- b) Nucleo familiare residente nel Comune di Eraclea avente l'ISEE-ERP pari o inferiore a € 6.000,00" (Isee -erp minimo - Tabella 1, Regolamento Regionale n. 4/2018) (**) punti 2



- c) Cittadini residenti nel territorio del Comune di Eraclea:
 - 1. ininterrottamente dal momento della presentazione della domanda e fino a 20 anni antecedenti (**)
 - 2. ininterrottamente dal momento della presentazione della domanda e fino a 10 anni antecedenti (**)
 - 3. ininterrottamente dal momento della presentazione della domanda e fino a 3 anni antecedenti (**)

Punti 6
Punti 3
Punti 1

(**) Il nucleo familiare può beneficiare solo di una tra le condizioni individuate alle lettere A – B e una tra le condizioni della lettera C.

Per “cittadini residenti” si intende la sola figura del richiedente. Il punteggio relativo alla condizione comunale di cui alla lettera b) viene sommato al punteggio della condizione definita all’art. 8 co. 2 lettera a) del Regolamento Regionale n. 4/2018. Il punteggio massimo assegnabile è di 8 punti, indistintamente se il nucleo familiare beneficia di più condizioni.

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:

- 1. dimora procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica debitamente certificata dall’ente che ha assegnato la dimora; punti 10
- 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari; punti 1
- 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio; punti 2
- 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell’autorità competente in data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14); punti da 2 a 4
- 5. alloggio antigienico; punti 2

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l’uso dell’alloggio, debitamente documentate punti 12

c) mancanza di alloggio da almeno un anno; punti 14

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n.1173 del 7 agosto 2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell’articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato **con regolare dichiarazione unica sostitutiva ISEE, (priva di omissioni e difformità, rilasciata nell’anno corrente)**, relativa all’ultima dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”.

La domanda potrà essere presentata, conforme a quanto disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con le seguenti modalità:

- **procedura on-line ex articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.** Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con username e password personali. Per presentare la domanda online è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid> e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma;
- **procedura in presenza ex articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39** (compilazione con assistenza e caricamento delle domande da parte di operatori abilitati dal Comune) presso l’Ufficio Casa del Comune di Eraclea, **esclusivamente previo appuntamento contattando il numero 0421-234191 oppure tramite l’indirizzo e – mail: ufficiocasa@comune.eraclea.ve.it** (orari e modalità saranno comunicati successivamente mediante il sito istituzionale dell’ente);
- **telematica**, tramite invio della stessa e dei relativi allegati all’indirizzo pec- mail protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it;
- **in forma cartacea**, mediante l’Ufficio Protocollo o per posta.



_ richiedenti che utilizzano una delle modalità di presentazione sopraindicate devono:

Modalità di presentazione	Indicazioni e specifiche
Procedura on-line ex art. 49, co. 1, lett. e) della l. r. n. 39 - SPID	Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line verrà richiesto di confermare, mediante apposita checkbox (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza. La domanda deve essere caricata e firmata, comprensiva degli allegati anche questi firmati in formato pdf .
Procedura in presenza ex art. 49, co. 1, lett. e) della l. r. n. 39 - Assistenza e caricamento delle domande da parte di operatori abilitati	Per i cittadini che si avvalgono della compilazione con assistenza e caricamento delle domande da parte di operatori abilitati dal Comune, presentarsi con la copia dei documenti di riconoscimento e permessi di soggiorno, <u>marca da bollo di € 16,00</u> , nonché con tutta la documentazione e le informazioni utili ai fini dell'attribuzione delle condizioni soggettive, oggettive e comunali.
Telematica tramite pec-mail protocollo.comune.eraclea.ve@pecv.eneto.it	Per i cittadini che inviano la domanda e gli allegati tramite l'indirizzo del protocollo dell'ente, dovranno allegare solo file/documenti in formato pdf . Inoltre i documenti trasmessi devono rispettare le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • non avere riflessi o sfocature; • acquisire correttamente la facciata del foglio; • non presentare stropicciature, macchie, cancellature o abrasioni. <p>Nella domanda trasmessa deve essere applicata la <u>marca da bollo di € 16,00</u> ai fini gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, oppure, rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia possibile identificare la marca da bollo (fisica o virtuale) utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.</p>
In forma cartacea	Per i cittadini che presentano la domanda allo sportello dell'Ufficio Protocollo o per posta la domanda deve essere già compilata e firmata, comprensiva di <u>marca da bollo di € 16,00</u> e di tutti gli allegati.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi Terzi e nel caso in cui il permesso di soggiorno sia biennale è obbligatorio presentare un contratto di lavoro e/o un documento che attesti un lavoro subordinato o autonomo);
- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate nel periodo di tempo appositamente individuato nel provvedimento di approvazione e pubblicazione del presente bando, per la durata massima di **59 giorni**. Le domande presentate nelle modalità di cui al punto precedente, **dovranno pervenire entro non oltre le ore 12.30 dell'ultimo giorno utile alla presentazione delle domande** (il periodo per la presentazione delle domande sarà opportunamente segnalato nel sito istituzionale dell'ente). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore. Si precisa, inoltre, che **le domande non potranno essere presentate prima del termine iniziale di presentazione delle stesse.**



5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n. 1 camera);

da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n. 2 camere);

da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere);

da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n. 3 camere);

da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n. 3 camere);

oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

Presenza di riserve

La Legge Regionale Veneto 3 novembre 2017, n. 39 e ss.mm.ii., prevede l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a specifiche riserve. La percentuale di dette riserve, ove non determinate in misura fissa dalla Regione Veneto, sono determinate con apposito provvedimento dal Comune che indice il bando.

La riserva di alloggi individuata all'art. 29, a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, è stabilita al 10 % degli alloggi da assegnare annualmente.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2023, il Comune di Eraclea ha stabilito le percentuali di alloggi da destinare annualmente alle seguenti riserve:



Tipologia riserva	Percentuale annuale
<u>Art. 30 - Riserve di alloggi a favore di giovani</u> Persone che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.	6 %
<u>Art. 30 - Riserve di alloggi a favore di coppie</u> Coppie che abbiano contratto il matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni e in ragione del loro numero.	6 %
<u>Art. 30 - Riserve di alloggi a favore di famiglie monoparentali</u> Famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico.	6 %
<u>Art. 44 – Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa</u> Riserva per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. <i>N.B. Il Comune di Eraclea si riserva, qualora fosse necessario, di elevare tale limite secondo quanto disciplinato dall'articolo 44.</i>	5 %
<u>Art. 46 - Attribuzione di alloggi per finalità sociali</u> Riserva per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende Ulss o dei servizi sociali del comune, oppure ai soggetti del terzo settore.	2 %

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Eraclea, data della firma digitale

Il Responsabile dell'Area dei Servizi al Cittadino

Dott. Emmanuel Pillon